



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24.07.2024

Info/135.24/DISCARICHE: nuova Direttiva emissioni industriali e BAT

**DISCARICHE - NUOVA DIRETTIVA EMISSIONI INDUSTRIALI (IED)
PRESTAZIONI AMBIENTALI E BAT CONCLUSIONI**

A seguito delle richieste di modifiche a livello di Commissione UE, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la **Direttiva (UE) 2024/1785** del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. Direttiva IED) e la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti soggette "alle migliori tecniche disponibili"

Si ricorda che l'esercizio di questi impianti è possibile solo dietro rilascio di AIA disciplinata dalla Parte II del Dlgs 152/06.

Si premette che la direttiva entrerà in vigore dal prossimo 8 agosto 2024 **ed entro il prossimo 1° luglio 2026 gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni normative necessarie per conformarsi ad essa.**

La Direttiva (UE) 2024/1785 interviene anche sulla Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti eliminando la disposizione che ad oggi consentiva il riconoscimento dei requisiti riportati nella Direttiva 1999/31/CE quali BAT di settore. L'adozione delle conclusioni sulle BAT per le discariche nell'ambito della direttiva 2010/75/UE dovrebbe consentire di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le emissioni di metano. In materia, congiuntamente con FEAD, stiamo valutando la possibilità di partecipare al tavolo dell'IPPC di Siviglia che lavorerà sul tema.

Rispetto alla Direttiva (UE) 2010/75 - che stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) anche per alcuni impianti di gestione dei rifiuti (allegato 1, p.to 5) – il nuovo provvedimento interviene con l'introduzione di:

- definizione di **valore limite di prestazione ambientale**, indicato come valore di prestazione incluso in nelle autorizzazioni agli impianti da parte delle autorità competenti;
- nuovi adempimenti in caso di "incidenti o inconvenienti" che incidano in ambito transfrontaliero (art. 7) ed anche in caso di "inadempienze" (art. 8);
- integrate le disposizioni in materia di "condizione di autorizzazione" (art. 14) prevedendo non solo la consultazione con *"tutte le rilevanti autorità competenti che"*

hanno la responsabilità di garantire la conformità alla legislazione ambientale dell'Unione, compresi gli standard di qualità ambientale” ma anche monitoraggi interni su produzione rifiuti e impatti ambientali;

- articolo 14bis che dispone che per ogni installazione gli Stati membri devono imporre al gestore la predisposizione e l’attuazione di un **sistema di gestione ambientale**, coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell’installazione e con l’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente, nonché la fissazione da parte dell’autorità competente di **valori limite di emissione** più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
- articolo 15bis relativo alla “Valutazione delle conformità” in merito alla **quale entro il 10 settembre 2026 la Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione per stabilire il metodo per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite** di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua;
- nuovo capo relativo all’**innovazione** (Capo II bis), che promuove la sperimentazione di nuove tecniche o la modifica di tecniche esistenti che possano potenzialmente contribuire alla diminuzione dell’inquinamento;
- gli “Impianti di combustione che al 4 agosto 2024 fanno parte di un piccolo sistema isolato” (articolo 34bis) possono essere valutate alcune esclusioni per quanto riguarda alcuni valori limite di emissione.

Nel complesso la normativa alleggerisce la burocrazia

Nelle disposizioni transitorie infine vengono riportate le diverse casistiche di coordinamento tra autorizzazioni e pubblicazione BAT.

Si rimanda in allegato il testo del provvedimento